MARCO CARBONARI
NOTAIO IN PERUGIA

Repertorio n. 78.678

Raccolta n. 24.279

Registrato a Perugia
il 16-5-2017
al N. 11015

VERBALE DI ASSEMBLEA

di Consorzio di tutela del

"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12,15

4 MAGGIO 2017

In Perugia, fraz. San Martino in Campo, via delle Fascine n. 4, presso la sede del Consorzio di cui appresso.

Avanti a me MARCO CARBONARI Notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città,

è presente il signor

- STEFANO MENGOLI, nato a Bologna il 2 marzo 1961 domiciliato per la carica ove appresso,

il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante di

Consorzio di tutela del

"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"

con sede in Perugia, Via delle Fascine n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 80052740547 e P.IVA: 02815810540, REA n. PG-231712, consorzio di diritto nazionale italiano costituito l'11 febbraio 2003.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica

Depositato alla C.C.I.A.A. il 10-5-2017
Registro Imprese di Perugia
Esegue formalità del 10/5/2017
Prot. n. 15748
R.I. 80052740547
R.E.A. n. PG - 231712

BUCCELLI - LUCCA

sono certo io Notaio, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea del predetto Consorzio, riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, in forza di avviso agli aventi diritto in data 4 aprile 2017, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta acquisita in atti del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA - ore 9:30

OMISSIS

PARTE STRAORDINARIA - ore 12:00

- MODIFICA STATUTO DEL CONSORZIO DI TUTELA: ART. 9, ART. 11, ART. 20, ART. 21.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto e su concorde designazione dei presenti, il Comparente medesimo, il quale dà atto che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe, regolarmente verificate e depositate in atti della società, n. 23 (ventitré) consorziati portatori di complessivi n. 2269 (duemiladuecentosessantanove) voti su complessivi n. 6047 (seimilaquarantasette);

- tutti i consorziati sono regolarmente iscritti nel Libro dei Consorziati e nel Registro delle Imprese;

- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona, Presidente ed in quella dell'altro membro Nicola Ciuffi;

- non esiste Organo di Controllo.

La partecipazione dei consorziati presenti meglio risulta dal foglio di presenza così come predisposto dagli uffici del Consorzio che da me controfirmato, omessane la lettura per espressa dispensa datami dal Comparente, allego al presente atto sotto la lettera "A", in relazione al quale lo stesso Presidente precisa che, al'apertura dei lavori in parte straordinaria, si sono allontanati i Consorziati Azienda Agricola " Cason Vecchio " di Baldi Antonella e il signor Favilli Orlando, portatori in proprio e per delega di complessivi sessantacinque voti, circostanza che comunque non influisce sul quorum statutario per la validità della riunione e per la eventuale delibera.

Il Presidente ricorda che, come previsto dall'art. 20 dello Statuto, l'assemblea, in sede Straordinaria ed in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi.

Pertanto, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente convocata e costituita, in seconda convocazione, atta a discutere e deliberare.

Il Presidente passa ad illustrare il punto all'Ordine del giorno in parte straordinaria, facendo presente all'assemblea che si rende necessario modificare lo statuto e precisamente gli articoli 9 - 11 - 20 - 21, al fine di adeguare lo stesso alla Legge 28 luglio 2016 n. 154, art. 2, relativo alla pre-

visione, anche per i Consorzi di Tutela, del criterio di riparto degli amministratori da eleggere, che assicuri l'equilibrio tra i sessi, nonchè a quanto richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota inviata a mezzo posta elettronica al Consorzio in data 26 aprile 2017 (Prot.Uscita n. 33275) ad integrazione della nota prot. Mipaaf n. 31309 del 18 aprile 2017.

Il Presidente fa altresì presente che il Ministero, con nota inviata sempre in data 26 aprile 2017 (Prot.Uscita 33053), ha segnalato l'opportunità di modificare le lettere c) e d) dell'art. 3 dello statuto e di aggiungere alla denominazione l'acronimo "IGP", con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto. Anche tali modifiche trovano motivazione in adeguamenti normativi e pertanto possono essere trattate e oggetto di delibera sebbene non previsti nell'Ordine del Giorno, in quanto richieste dal Ministero dopo la stesura e pubblicazione del documento.

Il Presidente illustra pertanto, nel dettaglio, le proposte modifiche, che verranno, in seguito, riportate integralmente, come meglio risultanti dal documento contenente il testo vigente e, a fronte, le proposte di modifica, peraltro già oggetto di comunicazione, depositato presso la sede del Consorzio e previamente distribuito ai presenti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione concedendo facoltà di parola e dando atto dell'insussistenza di interventi

per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Quindi il Presidente, in relazione al punto all'ordine del giorno in parte straordinaria, mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea di

Consorzio di tutela del

"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"

PRESO ATTO

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dal Presidente;

- del testo di statuto proposto in approvazione dal Presidente e da questi illustrato e commentato in assemblea;

D E L I B E R A

1) - di modificare gli articoli 1-3-9-11-20 e 21 dello statuto, come segue:

"Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 C.C. e seguenti, un Consorzio sotto la denominazione di:

"Consorzio di tutela

del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale - IGP"

con sede legale in Comune di Perugia.";

"all'articolo 3:

-- la lettera c) viene modificata come segue:

"c) Promuove deliberazioni aventi per oggetto accordi tra i soggetti che beneficiano dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Ap-

pennino Centrale al fine di:

- Realizzare piani di miglioramento qualitativo;";

-- la lettera d) viene modificata come segue:

"d) Svolge attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. A tal fine promuove anche azioni giudiziarie, sia di ordine penale che civile, in sede nazionale ed internazionale. L'attività di vigilanza è operata secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 12 ottobre 2000 (nel prosieguo DM 12/10/2000).";

"all'articolo 9:

-- l'ultima frase: "Il parere del Collegio Arbitrale o dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria su tale materia è insindacabile.", viene depennata";

"all'inizio dell'articolo 11:

-- la parola "produttori" viene cancellata";

"all'articolo 20:

-- dopo il terzo comma viene aggiunto un nuovo comma del seguente letterale tenore:

"Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti

spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.";

-- **dopo il quattordicesimo comma** che inizia con le parole "L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione...." **viene aggiunto un nuovo comma** del seguente letterale tenore:

"Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.";

"**all'articolo 21:**

-- **il primo comma** viene modificato come segue:

"Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da n. 9 membri eletti dall'assemblea su presentazione di specifici elenchi di candidati nel rispetto dei requisiti di rappresentatività fissati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000:

a) 66% in rappresentanza degli allevatori (6 consiglieri);

b) 11% in rappresentanza dei macellatori (1 consigliere);

c) 23% in rappresentanza dei porzionatori (2 consiglieri).";

-- **alla fine dell'ultimo comma** viene aggiunto quanto segue:

"Il riparto degli Amministratori da eleggere verrà effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio fra i sessi, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, così come richiamato dall'art. 2 Legge 154 del 26 luglio 2016.

Ai sensi dell'art. 2, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.";

2) - di delegare al Presidente dell'assemblea tutti i necessari poteri per l'esecuzione della presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dà quindi atto che in seguito a votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera

viene approvata

ALL'UNANIMITA'

Il testo di statuto, integrato delle modifiche sopra deliberate, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara conclusa la seduta in parte straordinaria, alle ore 12,35.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il Comparente è stato identificato in precedenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su nove pagine intere e parte della decima di tre fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 12,35 (dodici e trentacinque).

F.TO: STEFANO MENGOLI;

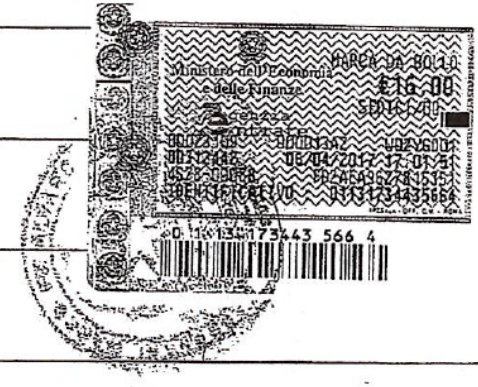
" MARCO CARBONARI NOTAIO.

Allegato "A"
Rep. 7867
Race 2429

ASSEMBLEA 4 MAGGIO 2017

ELENCO VOTANTI

Ragione sociale Deleghe	C. FISCALE COD. FIS. DEL.	VOTI VOTI D.	VOTI TOT	CONSEGNA SCHEDE	FIRMA VOTANTE
AGRICOLA SCARPONI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SCARPONI 2 DI SCARPONI OLIVIERO,	00472440544 02143420541	107 65 0	172		
AZ. AGR. SIENA GIANFRANCO E LUCIO SOC. AGRICOLA PALAZZETTI AUGUSTO FILIPPUCCI FABIO	02016750545 PLZGST76L10D786Q FLPFBA69D23D653Y	53 14 12	79		
AZIENDA AGRARIA ROSSI ALVARO E ROSSI CLAUDIO - AGRIFAP SRL SOCIETÀ AGRICOLA FARNETI LUIGI	00626350540 00880820238 FRNLGU38L10G478C	22 586 32	640		
AZIENDA AGRICOLA "CASON VECCHIO" DI BALDI ANTONELLA MACELLERIA RICCI DI RICCI ENRICO & C. SNC CARPITA MARISA	BLDNNL62E66C415E 00710870528 CRPMRS59C62I217C	6 13 7	26		
BAGIONI PRIMO	BGNPRM38H20H199	121 0 0	121		
DI LELLA MARIO AZ. AGR. ADRIANO VERGATI E C. S.S. ALLIANZ SPA	DLLMRA71H04A783 00608010567 05032630963	6 38 97	141		
FAVILLI ORLANDO POGGIOVALLE S.R.L.	FVLRND39T27B509G 00431480540	4 35 0	39		



NUMERO VOTANTI	7	NUMERO VOTI VOTANTI	319,00
NUMERO DELEGHE	10	NUMERO VOTI DELEGHE	899
		TOTALE VOTI	1218,00

DALF SRL SOCIETÀ AGRICOLA ATTILIO S.S.	MRLFNC65S27A696B 03224510101 02234470231	5 144 29	178		
MENGOLI STEFANO	MNGSFN61C02A944U	1 0 0	1		
PALMA ANTONIO PORTO SAN FELICE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA MACELLATORI PERUGIA C.M.P. SOC. COOP.	PLMNTN52M23H898 00224440297 00162340541	15 64 280	359		
PARADISO ANTONIO	PRDNTN50E03H898U	27 0 0	27		
SOCIETA' AGRICOLA RIMONDI MARIO E NEGRINI LINA CLAI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BAGIONI GIOVANNI	00809090376 00317470375 BGNGNN68B06H199	106 387 58	551		

NUMERO VOTANTI	12	NUMERO VOTI VOTANTI	473,00
NUMERO DELEGHE	16	NUMERO VOTI DELEGHE	1861
		TOTALE VOTI	2334,00

Allegato "B"
Rep. 18673
Racc. 24279

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 C.C. e seguenti, un Consorzio sotto la denominazione di:

"Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale - IGP"

con sede legale in Comune di Perugia.

Art. 2

La durata del Consorzio è stabilita fino al **28 febbraio 2063** e comunque per il tempo massimo consentito dalla legge e potrà essere prorogata a termini di legge.

Art. 3

Scopi del Consorzio sono di tutela, promozione, valorizzazione, d'informazione al consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla produzione ad Indicazione Geografica Protetta - **Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale** - riconosciuta con Regolamento della Commissione delle Comunità Europee n. 134/98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L15 del 21 gennaio 1998 (nel prosieguo IGP- **Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale**).

In ordine al raggiungimento degli scopi sociali, il Consorzio assolve primariamente i compiti che ad esso possono essere affidati ai sensi del comma 15 dell'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

In particolare il Consorzio:

a) Propone regolamenti, sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui al successivo art. 7 e svolge attività consultiva per l'applicazione del disciplinare di produzione approvato con Regolamento CE n. 134/98.

b) Definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento del disciplinare di produzione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche organolettiche e nutrizionali della IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. Le modifiche al disciplinare sono notificate per l'approvazione secondo le procedure di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Promuove deliberazioni aventi per oggetto accordi tra i soggetti che beneficiano dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale al fine di:

- Realizzare piani di miglioramento qualitativo;

d) Svolge attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. A tal fine promuove anche azioni giudiziarie, sia

di ordine penale che civile, in sede nazionale ed internazionale. L'attività di vigilanza è operata secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 12 ottobre 2000 (nel prosieguo DM 12/10/2000).

Art. 4

Il Consorzio svolge inoltre le seguenti altre attività:

a) realizza, in base al programma che il Consiglio di Amministrazione delibererà annualmente, interventi e manifestazioni volti alla valorizzazione dell'immagine IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale;

b) promuove e gestisce qualsiasi attività di interesse comune, in forma consortile nonché realizza iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale inerente a quanto previsto nell'articolo 3;

c) svolge tutte quelle attività ed azioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, risultino utili per il raggiungimento degli scopi sociali intendendosi la superiore elencazione come meramente esemplificativa e non tassativa.

Art. 5

Le attività di vigilanza, tutela e salvaguardia sono esercitate dal Consorzio, in quanto riconosciuto dall'Autorità competente, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, secondo quanto previsto dal DM 12/10/2000.

Il Consorzio esercita l'attività, di cui al presente artico-

lo, mediante propri agenti vigilatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 81 del Regio Decreto Legge 20 agosto 1909, n. 666.

Potranno altresì essere utilizzati agenti vigilatori autorizzati per altre Denominazioni di Origine Protette od Indicazioni Geografiche Protette e far svolgere ai propri agenti l'attività di vigilanza per altre DOP o IGP.

L'attività di vigilanza è coordinata dall'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 6

I costi di funzionamento del Consorzio, per le attività di cui all'articolo 3, sono a carico:

- di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alla categoria "allevatori" di cui all'art. 4, lett. e), del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000; tali soggetti rientrano nella ripartizione dei costi delle attività erga omnes sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 12 settembre 2000 n. 410.

La quota della suddette spese posta a carico di ciascuna categoria non può superare la percentuale di rappresentanza della categoria stessa come stabilito al successivo articolo 20. Nell'ambito della quota a carico di ciascuna categoria,

ogni soggetto appartenente alla medesima categoria contribuirà con una quota individuale commisurata alla quantità di prodotto controllata e ritenuta idonea ad essere certificata dall'organismo di controllo designato.

Sono a carico della categoria "allevatori" le quote, qualora non coperte, ai sensi del D.M. 12 settembre 2000 n. 410.

I costi relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate all'art. 3, già elencate al comma 15, art. 14 della legge n. 526/1999, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio.

Art. 7

Il Consorzio può adottare Regolamenti di esecuzione del presente statuto. I Regolamenti e relative modifiche sono approvati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, o di almeno un quinto dei consorziati. Le modifiche allo statuto sono approvate dalla Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quinto dei consorziati.

I regolamenti e le modifiche che riguardano i seguenti argomenti modalità di calcolo dei voti, adozione e uso del marchio consortile e ripartizione dei costi di cui al DM 12/09/2000 n. 410, devono essere sottoposti all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Titolo II - CONSORZIATI

Art. 8

A) Possono essere soci del Consorzio le persone fisiche o giuridiche aventi i seguenti requisiti:

- appartenere alle categorie "allevatori, macellatori, porzionatori" definite all'art. 2 del decreto ministeriale 61414 del 12 aprile 2000;
- essere assoggettate ai controlli secondo quanto indicato dal vigente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

1. nome cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
2. attività svolta e luogo di produzione dei prodotti;
3. documentazione attestante la richiesta di assoggettamento a controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ultimo anno solare precedente la domanda;
4. relazione tecnica sulla struttura interessata alla produzione della IGP.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve contenere:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede;
2. la qualità della persona che sottoscrive l'istanza;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare, sia la proposizione della domanda stessa che l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento;
4. documentazione attestante la richiesta di assoggettamento a controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ul-

timo anno solare precedente alla domanda.

Qualora la domanda è presentata da organismi di tipo associativo, con la sola esclusione delle cooperative di primo grado, la domanda di adesione deve essere supportata da specifica delega del singolo associato.

B) Non può essere socio chiunque abbia interessi concorrenti o contrastanti con quelli del Consorzio; non possono ricoprire cariche di nessun tipo i soci interdetti e inabilitati.

Art. 9

La domanda di ammissione a socio, redatta per iscritto, e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o regolarmente protocollata, deve essere corredata di tutti i documenti necessari a comprovare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti e, fatti salvi i principi di rappresentatività e ripartizione dei costi stabiliti dalle norme in materia, contenere l'impegno:

a) a rispettare gli obblighi di cui al presente Statuto e regolamenti;

b) a sottoscrivere e versare la quota di ammissione, che verrà iscritta a bilancio;

c) a versare i contributi sociali;

d) osservare le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento eventualmente adottato dal Consorzio, nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi sociali;

e) di impegnarsi a versare entro il termine di trenta gior-

ni, dalla notifica dell'ammissione, l'importo della quota;

f) di impegnarsi a versare i contributi ordinari annuali nonché gli eventuali contributi. straordinari che il Consiglio di Amministrazione stabilirà in sede di programmazione;

g) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;

h) Sulla domanda d'ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento - da parte del richiedente - della quota di ammissione, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui viene comunicato l'accoglimento della domanda di ammissione.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r.; in questo caso l'interessato ha tempo trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per proporre reclamo rimettendo la questione al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il reclamo al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria si compie mediante invio agli stessi di atto scritto contenente la esposizione sommaria delle ragioni su cui è fondato. L'invio di detto reclamo deve farsi con raccomandata r.r, al Collegio Arbitrale o all'Auto-

rità Giudiziaria Ordinaria presso la sede del Consorzio.

Art. 10

I soci hanno l'obbligo:

a) di osservare lo Statuto, i regolamenti dallo stesso previsti e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;

b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;

c) di sottoporre al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza, l'esclusione nonché qualsiasi altra controversia concernente i rapporti fra consorziati e Consorzio;

d) di riconoscere come unico Foro competente quello della sede legale del Consorzio ed ad esso delibando la competenza territoriale per le liti.

Art. 11

I consorziati hanno diritto di ottenere l'assistenza ed i benefici previsti dal presente Statuto, o per eventuali provvidenze e leggi d'incentivo, ai fini della tutela e della valorizzazione della produzione conforme al disciplinare della IGP - **Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.**

Art. 12

A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare da iscrizione nel Libro dei Consorziati.

La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Il consorziato può recedere per dimissioni scritte e motivate da presentare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di sei mesi. Il consorziato può recedere in qualsiasi momento, fermo restando che egli dovrà adempiere agli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione a quel consorziato che abbia commesso infrazione di Statuto, o regolamento, o altri atti anche concorrenziali che abbiano arrecato, o rechino nocumento al Consorzio ed alla denominazione protetta IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale".

Nei casi di minore gravità la Giunta Esecutiva può limitarsi a diffidare, o a sospendere dai diritti, riconosciutigli dallo Statuto, per un periodo da tre mesi ad un anno, il consorziato che abbia posto in essere comportamenti di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorziato in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti.

Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Trascorso il predetto termine il Consiglio di Amministrazione pronuncerà, se del caso, la decadenza, l'esclusione, la sospensione o la diffida.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione menzionate nei commi che precedono debbono contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Contro le deliberazioni prese a norma dell'art. 13 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

L'opposizione non ha effetto sospensivo, né l'esecuzione delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio Arbitrale.

L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 13 non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria da parte dei competenti Organi consortili per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto

e della legislazione vigente.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 2609 C.C., la perdita della qualità di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo Consortile e non estingue l'obbligo dei versamenti di contributi ancora da effettuare.

Titolo III - FONDO CONSORTILE, AMMINISTRAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15

Il Fondo Consortile è costituito

a) dalle quote di ammissione a socio o da eventuali versamenti conto capitali dei singoli soci;

b) dai beni immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti siano pervenuti in proprietà del Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere redatto il bilancio consuntivo, che consta di due parti: rendiconto della gestione e rendiconto patrimoniale, nonché il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed essere comunicato al Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea generale convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia - unitamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio - presso la sede del Consorzio durante gli 8 giorni antecedenti la predetta riunione.

Titolo IV - ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono Organi del Consorzio

a) l'Assemblea generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 18

L'assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. Ogni consorziato, persona fisica, o giuridica ha diritto al voto secondo le modalità di cui all'articolo 20.

Tutti i consorziati sono rappresentanti ad ogni effetto statutario e legale dell'Assemblea regolarmente costituita, le deliberazioni della quale vincolano anche gli assenti ed i dissidenti.

Tutti i consorziati regolarmente iscritti al Consorzio di Tutela e all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari, hanno diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie fra i presenti due scrutatori designa il Segretario dell'Assemblea dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto ai presenti e regola le modalità delle votazioni.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio consuntivo del Consorzio per l'esercizio sociale dell'anno precedente sui provvedimenti da prendersi in relazione al bilancio stesso ed alla attività normale del Consorzio, nonché per nominare, se del caso, le cariche sociali.

L'Assemblea dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un quinto dei voti espressi dai consorziati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-

vocazione quando sono presenti tanti soci non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati, non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Ciascun consorziato ha diritto ad esprimere un voto il cui valore tiene conto della quantità di prodotto certificato o del numero dei capi certificati, del quale il votante dimostra l'attribuzione per ciascuna categoria controllata dall'organismo di controllo. Ciascun associato ha diritto ad un numero di voti calcolato sulla base del prodotto certificato, dall'ente terzo di controllo nell'anno solare concluso-si. Considerato che l'allevamento di nascita dei soggetti deve sottostare anche a vincoli legati all'attività di miglioramento genetico ed a vincoli previsti nel Disciplinare IGP legati alla gestione delle fattrici, anche se i tempi di permanenza del soggetto in questo allevamento sono minori rispetto ai tempi di permanenza dei soggetti negli allevamenti di ingrasso, l'incidenza sulle caratteristiche del prodotto può considerarsi equivalente. Da ciò ne consegue che il calcolo viene così determinato: per gli allevatori, per ogni ca-

po nato allevato e certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.66. Per ogni capo svezzato e ceduto ad altro allevatore ingrassatore e quindi certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.33.

Per ogni capo acquistato già svezzato quindi allevato e certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.33. Ogni allevatore avrà a disposizione un numero di voti pari alla somma dei valori numerici calcolati come sopra indicato riferiti alle produzioni effettuate e certificate alla macellazione nell'anno solare precedente arrotondando tale valore all'unità per eccesso. Per i macellatori il numero dei voti attribuito viene calcolato moltiplicando il numero dei capi macellati e certificati per un valore numerico pari a 0.11 ed arrotondando il valore ottenuto all'unità per eccesso sulla base dei capi macellati nell'anno solare precedente. Per i porzionatori il numero dei voti viene calcolato moltiplicando il numero dei capi macellati e certificati e sezionati per un valore numerico pari a 0.23, arrotondando il valore ottenuto all'unità per eccesso sulla base dei capi macellati e sezionati nell'anno solare conclusosi.

Qualora il consorziato svolga più attività, rientranti nelle corrispondenti categorie di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori per

ciascuna categoria interessata.

Il valore del voto dei soggetti aderenti in forma associata è pari al valore cumulato del voto dei singoli soggetti purchè l'associazione o organizzazione presenti specifica delega scritta firmata dall'allevatore in regola su quanto previsto dall'art. 9.

Ciascun associato non può rappresentare per delega più di due altri associati.

Le deleghe dovranno essere rimesse al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Ciascuna categoria non può superare i seguenti valori fissati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000:

a) 66% in rappresentanza degli allevatori;

b) 11% in rappresentanza delle categorie dei macellatori;

c) 23% in rappresentanza delle categorie dei porzionatori.

Qualora non tutti gli appartenenti alla medesima categoria, assoggettata alle attività dell'organismo di controllo della IGP, aderiscano al Consorzio, il valore del voto espresso dalla categoria in specie è ridotto di una quota proporzionale alla produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo quando si tratti di deliberare intorno a materie di sua competenza o quando ne faccia richiesta il

Collegio Sindacale o tanti consorziati rappresentanti un quinto dei voti spettanti a tutti i consorziati.

All'assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

a) la modifica del disciplinare di produzione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero;

b) la modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero;

c) la proroga della durata del Consorzio;

d) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli istanti stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi in assemblea, da farsi mediante raccomandata r.r. indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede del consorzio, ed il Consiglio dovrà indire la convocazione dell'assemblea entro un me-

se dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie, debbono farsi mediante invito personale ai singoli consorziati mediante lettera o altro idoneo mezzo, anche informatico, che consenta la verifica della spedizione e della ricezione, ed affissione presso la sede del Consorzio di Tutela del "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" contenente l'ordine del giorno e indicante il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Dal giorno dell'invio dell' avviso di convocazione a quello dell'assemblea in prima convocazione, non debbono correre meno di dieci giorni e non più di trenta.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato (purché non amministratore o sindaco) mediante opportuna delega sottoscritta.

I soci, persone giuridiche sono rappresentati nell'assemblea, dal loro rappresentante legale o da un amministratore munito di mandato scritto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da n. 9 membri eletti dall'assemblea su presentazione di specifici elenchi di candidati nel rispetto dei requisiti di rappresentatività fissati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000:

a) 66% in rappresentanza degli allevatori (6 consiglieri);

b) 11% in rappresentanza dei macellatori (1 consigliere);

c) 23% in rappresentanza dei porzionatori (2 consiglieri).

Qualora non tutti gli appartenenti alla medesima categoria, assoggettata alle attività degli organismi di controllo della IGP, aderiscano al Consorzio, il valore del voto espresso dalla categoria in specie è ridotto di una quota proporzionale alla produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo le norme di cui all'art. 2386 C.C. provvedendo ad individuare i sostituti nella stessa categoria di appartenenza degli amministratori cessati.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla loro eventuale conferma.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme

R.E.A. n. TO-925742

con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il riparto degli Amministratori da eleggere verrà effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio fra i sessi, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, così come richiamato dall'art. 2 Legge 154 del 26 luglio 2016.

Ai sensi dell'art. 2, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 10 giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire in qualunque

momento, mediante telegramma o messaggio telefonico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Comunque, in mancanza delle formalità indicate nel primo comma, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente convocato e atto a deliberare, quando sono presenti tutti i consiglieri ed i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci in carica.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con votazione palese.

Art. 23

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni. inoltre l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito di tutte le funzioni che non sono demandate all'Assemblea o al Presidente.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consun-

R.E.A. n. PG - 23747

tivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale;

c) nominare all'occorrenza un Direttore e stabilirne il trattamento normativo ed economico;

d) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;

e) fissare la quota di ammissione dei consorziati;

f) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;

g) istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero;

h) propone per l'approvazione all'Assemblea i regolamenti di cui all'art. 8 e le eventuali relative varianti;

i) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

l) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con altre Banche sia pubbliche che private, fare qualsiasi operazione soggetta a Pubblico Registro;

m) proporre modifiche del Disciplinare IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

R.E.A. n. ...

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio in assenza del Direttore o del Coordinatore.

PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

DIRETTORE O COORDINATORE

Art. 26

Salvo quant'altro potrà essergli attribuito dal Consiglio Direttivo, il Direttore o Coordinatore che provvede, nel rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali, all'organizzazione e direzione degli uffici del Consorzio del cui buon funzionamento è responsabile.

Egli attua le disposizioni date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene tali al conseguimento degli scopi statutari.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi,

scelti fra i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Collegio dei Sindaci provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e confermabili. Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali, esercita tutti i compiti attribuitigli per legge.

CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FATTE PER CONTO DELLO STATO

Art. 28

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dello Stato, per attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli normali del Consorzio, verrà effettuato secondo le modalità stabilite dai Ministeri competenti.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 29

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la vali-

R.E.A. n. ...

dità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Titolo V - LIBRI OBBLIGATORI

Art. 30

Sono libri obbligatori del Consorzio:

a) il libro dei consorziati da tenersi a cura del Presidente;

b) il libro delle adunanze dell'Assemblea generale da tenersi a cura del Presidente;

d) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo da tenersi a cura del Presidente;

f) il libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

I consorziati hanno diritto di esaminare il libro dei consorziati e quello delle adunanze dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI LIQUIDAZIONE

Art. 31

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà u-

no o più liquidatori preferibilmente da scegliersi tra i consorziati.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di Liquidazione.

Il riparto di eventuali attività o passività dovrà essere effettuato, dividendo l'importo di esse per il numero totale dei consorziati iscritti nel libro al momento dello scioglimento secondo quote di rappresentanza.

Le spese della liquidazione graveranno sul fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, graveranno pro quota su ogni consorziato.

La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati in parti uguali.

Art. 32

In caso di controversia, il Foro unico competente è quello della sede legale del Consorzio.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di Consorzi di Tutela.

F.TO: STEFANO MENGOLI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, che rilascio ad esclusivo uso di parte consentito.

Perugia, li 13 luglio 2017

